

Ricorso obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



19122/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Oggetto

Controversia distributiva -
appellabilità della decisione
- non sussiste

Ud. 16/07/2020 - CC

R.G.N. 22599/2018

Rep. e.l.

non 19122

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22599-2018 R.G. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del
procuratore speciale : _____, rappresentata e difesa
dall'avvocato _____ ed elettivamente domiciliata in
Roma _____ presso lo studio degli avvocati

- ricorrente -

contro

_____ per essa, quale mandataria, la FBS
S.P.A., in persona del procuratore speciale _____
rappresentata e difesa dagli avvocati _____
ed elettivamente domiciliata in P.O. _____

- controricorrente -

contro

3911

- intimati -

avverso la sentenza n. 472/2018 della Corte d'appello di Roma, depositata il 23/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

La _____, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina che disattendeva la contestazione fatta dall'istituto di credito al progetto di distribuzione delle somme ricavate da una procedura esecutiva immobiliare; progetto nel quale veniva attribuita alla

_____, presente in giudizio tramite la mandataria F _____, sostituitasi alla precedente mandataria _____

la somma di euro 93.183,82. In particolare, l'opponente deduceva motivi attinenti alla validità e alla titolarità dei crediti azionati.

Il Tribunale di Latina ha rigettato l'opposizione e la F _____ p.a. ha appellato la decisione.

La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che la sentenza del Tribunale potesse essere impugnata solamente con ricorso straordinario per cassazione.

Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte della

_____, di ricorso per cassazione basato su un unico motivo. _____ ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Con l'unico motivo di ricorso, la Banca deduce – ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – la violazione degli artt. 113, primo comma, 618, ultimo comma, e 329 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame nel merito dell'oggetto della discussione tra le parti e l'insufficiente contraddittoria ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.

Nella sostanza, la ricorrente sostiene che il Tribunale di Latina avrebbe espressamente escluso che l'opposizione proposta dalla Banca fosse concernente la regolarità formale del titolo esecutivo del creditore concorrente nella distribuzione delle somme ricavate dall'espropriazione forzata. Dal che dovrebbe derivare che tale sentenza dovesse essere impugnata col mezzo processuale dell'appello, piuttosto che del ricorso straordinario per cassazione. In altri termini, la Banca ricorrente sostiene che lo strumento di impugnazione della sentenza pronunciata su una controversia distributiva dipenderebbe dalla natura delle contestazioni mosse dall'opponente.

La censura, anzitutto, deve essere riqualificata come formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che con la stessa si deducono unicamente violazione di regole processuali che avrebbero determinato la nullità del procedimento o della sentenza impugnata. In particolare, sono palesemente inammissibili le censure di difetto di motivazione, dal momento che tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, e

quelle formulate ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., giacché l'omesso esame nel merito dei motivi di appello, per essere stato dichiarato inammissibile il gravame, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dalla nuova formulazione dell'articolo in esame.

Venendo, dunque, all'esame delle censure che superano il vaglio di ammissibilità, delle stesse si deve rilevare la manifesta infondatezza. Infatti, l'art. 512 cod. proc. civ. dispone che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ. Tale rinvio, che dunque prescinde dalle ragioni della controversia e delimita la propria fattispecie applicativa solo in base alla natura della stessa (controversie in sede di distribuzione), implica l'applicazione anche dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. non sono impugnabili. Per le stesse, pertanto, residua solo lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"Ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a prescindere dalla circostanza che la *causa petendi* sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 cod. proc. civ. ^{con l'impugnazione del provvedimento del g.e.} è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile".

Caso diverso sarebbe se a muovere contestazioni circa il diritto di uno o più dei creditori a partecipare alla distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata fosse, invece, il debitore esecutato. Difatti, una tale contestazione integra gli estremi dell'opposizione

all'esecuzione e deve essere quindi introdotta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. e trattata con il relativo rito.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Il Presidente

Franco De Stefano



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Ric. 2018 n. 22599 sez. M3 - ud. 16-07-2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.5. SET. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

-5-